

Civile Ord. Sez. 6 Num. 11399 Anno 2018

Presidente: CAMPANILE PIETRO

Relatore: ACIERNO MARIA

Data pubblicazione: 11/05/2018

ORDINANZA

sul ricorso 13351-2016 proposto da:

GIRU BANKALA, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA COLA DI RIENZO 92, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO DE NISCO, rappresentato e difeso dall'avvocato ROSARIO MALETTA;

- *ricorrente* -

contro

MINISTERO DELL'INTERNO 80185690585;

- *intimato* -

avverso la sentenza n. 411/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 08/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2018 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

11/5
18

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con sentenza dell'8/03/2016 la Corte d'appello di Catanzaro ha accolto l'impugnazione proposta dal Ministero dell'Interno avverso l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva concesso a Giru Bankala il permesso di soggiorno per motivi umanitari, dapprima negato dalla Commissione territoriale.

Ha rilevato la sentenza impugnata che, sulla base degli episodi narrati dall'istante dinanzi alla Commissione territoriale, non ricorreva il presupposto del «*danno grave*» richiesto dall'art. 14, D.lgs. 251/2007, per il riconoscimento della protezione sussidiaria. Il miglioramento della situazione politica in Mali (rapporto UNHCR 2014), infatti, vale ad escludere che Giru Bankala sia esposto a una “*minaccia grave e individuale*”, e comunque i conflitti che interessano il Paese non raggiungono un livello di intensità tale da costituire, di per se stessi, un concreto e attuale pericolo di violenza indiscriminata per tutti i civili. Peraltro, non essendo stata affermata in precedenza una situazione di questo tipo, essa non può essere invocata in sede di ricorso giurisdizionale, attesa la necessità, *ex art. 3, d.lgs. 251/2007*, che l'istante presenti tutti gli elementi e la documentazione necessaria unitamente alla domanda di protezione internazionale.

Giru Bankala ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, accompagnati da memoria. Non ha svolto difese in questa sede l'Amministrazione intimata.

Con il primo motivo è censurata l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, perché la Corte d'appello non ha esaminato esaurientemente la situazione socio-politica del Mali, che sarebbe invece disastrosa, come

attestato da una serie di articoli di siti internet, giornali e riviste (ampiamente citati nel ricorso). Sussistevano quantomeno i presupposti del permesso di soggiorno per motivi umanitari *ex art.* 5, comma 6, D.lgs. 286/1998. In base al divieto di *non refoulement*, inoltre, egli non può essere respinto verso il Mali, dove la sua vita e la sua libertà sarebbero seriamente minacciate.

Con il secondo motivo è censurata la violazione dell'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/98 (secondo cui il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno non possono essere adottati se ricorrono seri motivi di carattere umanitario) e l'art. 32, d.lgs. 25/2008, quanto alla concessione della protezione umanitaria, perché la Corte d'appello non ha accertato se ne ricorressero i presupposti.

Il ricorso, i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi e articolati sulle medesime argomentazioni, sono manifestamente fondati.

È necessario precisare che, come risulta dagli atti di causa, l'ordinanza del Tribunale di primo grado aveva concesso al richiedente non già il diritto alla protezione sussidiaria, ma un permesso di soggiorno per motivi umanitari. L'ordinanza del Tribunale veniva poi appellata dal Ministero dell'interno, e la Corte d'appello di Catanzaro, con la pronuncia oggetto dell'odierno ricorso, accoglieva il gravame negando la sussistenza del diritto alla protezione sussidiaria, malgrado, come detto, a Giru Bankala fosse stata riconosciuta la protezione umanitaria: essendo tale ordinanza stata appellata unicamente dal Ministero dell'Interno, il gravame si rivolgeva evidentemente alla concessione di quest'ultima forma di tutela, cui la sentenza d'appello non fa cenno alcuno, limitandosi a motivare sull'insussistenza delle condizioni *ex art.* 14, d.lgs. 251/2007.

Sussiste quindi la denunciata violazione di legge in relazione all'art. 5, c. 6, d.lgs. 286/1998, per avere la Corte territoriale omissa totalmente di considerare e valutare la ricorrenza dei «*seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi internazionali o costituzionali dello Stato italiano*», già ritenuti sussistenti dal Tribunale ai fini della concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, affinché si faccia carico di accertare la sussistenza del diritto alla protezione umanitaria in capo al richiedente. Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così è deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 22 febbraio 2018.